



LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- c.a. **Presidente**
- c.a. **Vicepresidente**
- c.a. **Assessore Attività Produttive**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- c.a. **Presidente**
- c.a. **Presidenti Commissioni**
- c.a. **Consiglieri**

MINISTERO DELL'AMBIENTE

- c.a. **Ministro**
DG Sviluppo Sostenibile
- c.a. **Direttore Generale**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee**
- c.a. **Sottosegretario**
Struttura di missione per le procedure
d'infrazione alla normativa UE
- c.a. **Coordinatore**

CORTE DEI CONTI SEZIONE CAMPANIA

- c.a. **Procuratore**

Napoli, 19 luglio 2017


Prot.: 12220

Oggetto: DdL ad iniziativa del Presidente della Giunta Regionale della Campania: "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi e in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive." Registro Generale n.162.

Egregi ed Onorevoli Signori,

con il vivo auspicio si possa opportunamente orientare alla coerenza e legittimità l'intento di assicurare la riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi e in zone altamente critiche (ZAC) e delle cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui al Disegno di Legge regionale in oggetto, nonché assicurare la più opportuna azione di controllo del settore da parte della PA competente, sottoponiamo di seguito nostre brevi osservazioni.

Certi dell'attenzione, in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordialità.

IL Presidente
Dott. Michele Buonanno




LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

OSSERVAZIONI

DdL Regione Campania "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi e in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive." Registro Generale n.162

Il Disegno di Legge evidenzia quale primo aspetto di criticità l'adozione di un **iter procedurale illegittimo**.

Infatti, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, sia all'atto della formazione di piani e programmi, che laddove si vogliano apportare modifiche agli stessi, è necessario esperire la procedura di **Valutazione Ambientale Strategica** di cui alla direttiva 42/2001/CE. Inoltre, allorché si possa determinare incidenza significativa su aree afferenti alla Rete Natura 2000 ed in particolare in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciali (ZPS), a prescindere dalla localizzazione del Piano/Programma o Progetto all'interno o all'esterno del sito stesso, è necessario esperire la procedura di **Valutazione d'Incidenza** di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Tutto ciò a maggior ragione nel caso specifico del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvato nel 2006 che non essendo stato sottoposto ad alcuna valutazione ambientale (VAS e VI) dovrebbe a prescindere sanare tale "vulnus".

2

Con tale scelta la Regione Campania di fatto **procrastina ancora di più nel tempo la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000**, volti alla tutela della biodiversità, a creare le condizioni idonee alle specie protette e ai relativi habitat.

Per quanto sopra il DdL evidenzia una chiara **inadempienza a disposizioni comunitarie**, oltreché la configurazione di **"violazione di legge"** ex art. 11, punto 5., D.Lgs 152/2006.

Passando al merito, altro aspetto di rilevante criticità sta nel fatto che il DdL nasce con l'intento di assicurare la riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi e in zone altamente critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle attività estrattive, ponendo tuttavia quale presupposto alla riqualificazione l'ulteriore estrazione di materiali e tra l'altro in quantità decisamente eccedenti le entità compatibili con un intento di riqualificazione, **estendendo in aggravio oltremodo i termini temporali utili alla esecuzione degli interventi e pertanto all'estrazione**.



LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

Il dispositivo proposto appare dunque palesemente strumentale ai fini della mera previsione di ulteriore estrazione, connotandosi di fatto come l'autorizzazione a continuare l'attività estrattiva in aree già "oltraggiate", oltremodo incoerente **laddove nello stesso PRAE viene riconosciuto che l'attività estrattiva pregressa abbia determinato notevoli impatti ambientali** e che tali specifiche aree dovessero pertanto essere tutelate e trattate con attenzione alla sostenibilità, limitando temporalmente e rendendo improrogabili i tempi di riqualificazione ambientale (ovvero di ulteriore estrazione).

Tale DdL aggraverebbe anche il rilevante **danno erariale** derivante dal fatto che i concessionari delle attività estrattive presso le aree in questione, i "beneficiari" della norma in discussione, risulterebbero non aver ottemperato alle prescrizioni del PRAE di completamento dell'esecuzione di tutti gli interventi necessari per la riqualificazione ambientale entro il termine prescritto e di contro la PA piuttosto che confutare agli stessi l'inadempienza e perseguire in loro danno l'effettiva riqualificazione, garantirebbe ulteriori **ingiustificati vantaggi**.

Sebbene la riqualificazione ambientale debba ritenersi in linea di principio assolutamente condivisibile, va chiarito che la stessa affinché possa configurarsi tale occorre **fondi sulla minimale manomissione e/o ulteriore estrazione**. Nella prospettiva di una più efficace limitazione del consumo del suolo che attualmente con sempre maggiore evidenza sta impegnando il legislatore nazionale (disegno di legge "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato", A.S. 2383) e regionale (proposta di legge regionale "Norme in materia di contenimento del consumo di suolo agricolo". Reg. Gen. n.336), appare assolutamente **contraddittoria la decisione di incrementare le potenzialità di estrazione** di materiali, vieppiù alla luce della tendenza decisamente decrementale che il settore delle costruzioni e del cemento ha assunto negli ultimi anni. D'altro canto, **anche in presenza della ripresa del settore edilizio**, la stessa potrà essere adeguatamente sostenuta attingendo sia dalle altre aree estrattive previste dal PRAE, sia soprattutto attraverso il più sostenibile ricorso **all'incremento dell'utilizzo di materiali da Costruzione e Demolizione**, attualmente decisamente sottoutilizzati, così come disposto dallo stesso PRAE oltre che dalle disposizioni sovraordinate nazionali e comunitarie.

Ancora, risulta decisamente inopportuna la previsione di disposizioni implicanti un ulteriore grado di discrezionalità decisionale in capo a singole rappresentate della PA in un settore ad elevata disposizione criminogena, quando piuttosto in una prospettiva migliorativa, anche alla luce della normativa sulla prevenzione della corruzione (Legge n. 190 del 2012), sarebbe opportuno prevedere un organismo collegiale.